

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

69° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	5
7 ^a - Istruzione	»	16
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	18
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	20
10 ^a - Industria	»	27
11 ^a - Lavoro	»	33
12 ^a - Igiene e sanità	»	37
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	45

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Riforme istituzionali	<i>Pag.</i>	56
Assistenza sociale	»	57

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	58
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	59
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	»	60

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1992

27ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A 7, C 21ª, 1º)

Dopo interventi dei senatori MAISANO GRASSI, FRANCHI e PINTO, su proposta del PRESIDENTE, la Giunta decide all'unanimità di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, esaminando in primo luogo le domande di autorizzazione a procedere contro i senatori Leoni e Frasca.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina quindi le seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 22, contro il senatore Leoni per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale (offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica).*
(R 135, C 21ª, 2º)

Il Presidente PELLEGRINO espone preliminarmente i fatti.

Dopo un intervento del senatore FILETTI, la Giunta ascolta il senatore LEONI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Congedato il senatore Leoni, prendono la parola i senatori FILETTI, DI LEMBO, BODO, PINTO, PEDRAZZI CIPOLLA, PREIONI e il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi all'unanimità di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Filetti di redigere la relazione per l'Assemblea.

2) *Doc. IV*, n. 23, contro il senatore Frasca per il reato di cui agli articoli 110, 624 e 625, n. 2, del codice penale (furto).
(R 135, C 21^a, 23^o)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

Dopo interventi dei senatori VENTRE e BODO, la Giunta ascolta il senatore FRASCA, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Gli pongono domande i senatori GIORGI e PREIONI.

Congedato il senatore Frasca, prendono la parola i senatori PINTO, FILETTI, GIORGI e il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi all'unanimità di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Pinto di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta riprende l'esame, rinviato nella seduta di ieri, della seguente domanda:

1) *Doc. IV*, n. 20, contro il senatore Bernini per i reati di cui agli articoli 110, 81, 320, 321 del codice penale; e 110, 81, 319, 321 del codice penale; nonché all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).
(R 135, C 21^a, 20^o)

Dopo interventi dei senatori FILETTI, BODO, GIORGI, POSTAL, PREIONI, PINTO e del PRESIDENTE, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

La Giunta rinvia quindi l'esame delle seguenti domande:

1) *Doc. IV*, n. 21, contro il senatore Galuppo per i reati di cui agli articoli 81 e 648 del codice penale, nonché 81 del codice penale e 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (ricettazione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

2) *Doc. IV*, n. 26, contro il senatore Citaristi per il reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

La seduta termina alle ore 16,40.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1992

28^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RIZ

indi del Vice Presidente

DI LEMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia De Cinque.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

Validità del servizio prestato dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno di età (478)

(Seguito dell'esame. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Il presidente DI LEMBO, dato conto del parere espresso nella seduta di ieri dalla Commissione bilancio, favorevole subordinatamente all'introduzione di emendamenti, propone alla Commissione di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge in sede deliberante.

Concorda unanime la Commissione, ed il sottosegretario DE CINQUE si riserva di comunicare quanto prima l'avviso del Governo sulla richiesta della Commissione.

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1992, n.385, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica Amministrazione (630)

PINTO ed altri.- Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari e abuso di ufficio (617)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore BARGI, illustra il testo articolato, già presentato in sede di comitato ristretto e sul quale si è registrato un consenso di massima, pur con alcune riserve.

Tale testo prevede, all'articolo 1, che quando si procede ad indagini per i reati di cui agli articoli 314, comma 1 (peculato), 317 (concussione), 318, comma 1 (corruzione per un atto d'ufficio), 319-bis, 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio), 321, 323, comma 2 (abuso d'ufficio) e 326, comma 3 (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio) del codice penale, il Pubblico Ministero può disporre accertamenti sulle disponibilità patrimoniali e finanziarie degli indagati. Inoltre, su richiesta del Pubblico Ministero, il giudice per le indagini preliminari è legittimato a disporre il sequestro dei beni entrati nella disponibilità del soggetto dopo la consumazione del reato; il sequestro, però, può essere disposto anche anteriormente, a determinate condizioni, qualora vi sia fondato pericolo che i beni vengano dispersi, occultati o alienati.

Senza soffermarsi sulla previsione per cui l'indagato o l'imputato possono chiedere che in luogo del sequestro sia prestata fidejussione, il relatore fa presente che il Pubblico Ministero può - in ogni stato e grado del giudizio - presentare richiesta di sequestro, sulla quale è competente a decidere il giudice che procede. Infine, si prevede, sulla falsariga dell'originario testo del decreto-legge, che per l'esecuzione del sequestro e per la custodia dei beni si osservano le disposizioni di cui alla legge n. 575 del 1965; tuttavia, il comitato ha anche deliberato che, in caso di sequestro anticipato, l'indagato possa chiedere che si proceda all'incidente probatorio per l'espletamento di perizia in ordine alla corrispondenza del valore dei beni sequestrati a quello indicato nell'imputazione preliminare.

Con riferimento all'articolo 2 (Sequestro di beni dell'impresa) il relatore si limita a richiamare una sostanziale identità con l'articolo 2 del decreto-legge, così come per l'articolo 3 (Accertamenti di irregolarità amministrative). Procede, quindi, all'illustrazione dell'articolo 4 (Corruzione in atti autorizzativi o in contratti con la Pubblica Amministrazione), aggiuntivo di un comma all'articolo 319 del codice penale, in forza del quale il pubblico ufficiale che realizza atto contrario ai doveri d'ufficio con il rilascio di licenze, concessioni o durante gara dei pubblici incanti o in sede d'erogazione di contributi o mutui agevolati dello Stato o della Comunità Europea è punito con la reclusione da tre a sette anni; si tratta di una fattispecie aggravata rispetto alle ipotesi ordinarie di corruzione di cui al medesimo articolo 319 del codice (punte con la reclusione da due a cinque anni).

In relazione all'articolo 5, che reca disposizioni di coordinamento, il senatore BARGI dà conto separatamente dei due commi che lo compongono: da un lato, si integra l'articolo 32-*quater* del codice penale, concernente i casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e, dall'altro, l'articolo 320 ed i commi 2 e 4 dell'articolo 322 del medesimo codice, nonché l'articolo 323-*bis*.

Sempre avente ad oggetto le circostanze è l'articolo 6 del testo, il quale dispone l'aumento delle pene nella misura ordinaria nel caso in cui il reato di ricettazione abbia ad oggetto denaro od altra utilità proveniente da un delitto contro la Pubblica Amministrazione; mentre

l'articolo 7 assume ad oggetto le attenuanti nei delitti contro la Pubblica Amministrazione nei confronti di chi rende piena e tempestiva confessione dei reati connessi e agevola la polizia giudiziaria o l'autorità giudiziaria ordinaria nella raccolta delle prove. A sua volta, l'articolo 8 affronta il problema del concorso di pene inflitte con sentenze diverse e l'articolo 9 fissa il limite massimo di durata dei divieti e delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 9.

Inoltre l'articolo 10 innova in un aspetto non secondario il codice di procedura penale, allorchè prevede che, quando il Pubblico Ministero, attesta la fattiva collaborazione di cui all'articolo 7 del testo in discussione, si può attivare il giudizio abbreviato anche senza il consenso del Pubblico Ministero; l'articolo 11, poi, contempla la sospensione condizionale della pena nei casi previsti dall'articolo 1 dello stesso testo, sempre a condizione che sia attestata l'effettiva collaborazione di cui all'articolo 7, e che la pena da infliggere non superi i tre anni e sei mesi.

Infine, nei confronti del condannato per taluno dei reati indicati nel citato articolo 1, che abbia tenuto le condotte collaborative indicate, all'articolo 12 si prevedono benefici penitenziari e all'articolo 13 i casi di decadenza dai benefici stessi.

Il relatore conclude assicurando che, nei confronti di tutte le eventuali ipotesi emendative, tra cui quelle già formulate dal Governo in comitato ristretto, da parte sua verrà prestato il massimo di interesse ed attenzione.

Il senatore MASIELLO, espresso apprezzamento per il difficile lavoro svolto con cura dal relatore, non esclude la presentazione di emendamenti migliorativi nel corso dell'esame degli articoli.

Il senatore CASTIGLIONE, nel manifestare rispetto per l'attenta opera del relatore, preannuncia comunque la presentazione di emendamenti.

Anche il senatore PINTO si compiace per la sapiente ed equilibrata conduzione dei lavori nel comitato da parte del relatore e si riserva di redigere emendamenti, come pure il sottosegretario DE CINQUE.

La Commissione delibera quindi di assumere a testo base per il seguito della discussione quello testè illustrato dal senatore BARGI, che assumerà la forma di un emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione; ogni proposta di modifica potrà essere quindi riferita a tale testo sotto forma di *sub-emendamento*.

Il presidente RIZ propone che il termine per la presentazione di emendamenti venga fissato alle ore 9 di martedì 17 novembre. Concorda la Commissione e così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente RIZ avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,55.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 385, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica Amministrazione (630)

AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il decreto- legge 19 settembre 1992, n. 385, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la Pubblica Amministrazione è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge».

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1992, N. 385

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Misure patrimoniali*) - 1. Quando si procede ad indagini per i reati di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma e 326, terzo comma, prima parte, del codice penale, il Pubblico Ministero procedente può disporre indagini sulle disponibilità patrimoniali e finanziarie delle persone sottoposte ad indagine, a norma dell'articolo 2-bis, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, al fine di individuare i beni, tra quelli comunque entrati nella disponibilità dell'imputato o di un suo prestanome dopo la consumazione del reato, da sottoporre a confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale per un valore pari all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto derivato dal reato ovvero, per i delitti di concussione e corruzione, pari a quanto dato o ricevuto.

2. Su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le indagini preliminari dispone il sequestro dei beni di cui al comma 1, nei limiti dell'imputazione, con decreto motivato contestuale al decreto che dispone il giudizio. Il sequestro può essere disposto anche anteriormente, nei limiti dell'imputazione preliminare come desumibile dalle indagini in corso, qualora vi sia fondato e concreto pericolo che i beni vengano dispersi, occultati o alienati. Sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 324 e 325 del codice di procedura penale.

3. L'imputato o l'indagato possono chiedere che in luogo del sequestro sia prestata fidejussione o altra garanzia reale. Il giudice, se accoglie la richiesta, stabilisce le modalità di prestazione della fidejussione o della garanzia reale e, se queste non vengono prestate, dispone il sequestro.

4. Il Pubblico Ministero può presentare la richiesta di sequestro in ogni stato e grado del giudizio. Competente a decidere è il giudice dinanzi al quale pende il procedimento, il quale preventivamente svolge indagini e chiede all'autorità competente tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.

5. Se tra i beni assoggettati a sequestro taluni risultano intestati a terzi, questi ultimi sono chiamati ad intervenire nel procedimento, e possono, anche con l'assistenza del difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione degli elementi utili ai fini della decisione.

6. Per l'esecuzione del sequestro e della custodia e l'amministrazione dei beni sequestrati si osservano le disposizioni degli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies e 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di sequestro anticipato, se il Pubblico Ministero non ha provveduto ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura penale l'indagato, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 392, comma

1, lettera f) del codice di procedura penale, può chiedere che si proceda all'incidente probatorio per l'espletamento di perizia in ordine alla corrispondenza del valore dei beni sequestrati a quello indicato nell'imputazione preliminare. Dopo l'instaurazione del giudizio l'imputato può chiedere, per analogo motivo, l'espletamento di perizia.

7. Il sequestro è revocato quando interviene la sentenza di assoluzione. Su richiesta dell'interessato, il giudice che procede può comunque disporre la revoca parziale del sequestro o la riduzione delle garanzie, in relazione a quanto ritenuto nella sentenza che definisce ciascun grado del giudizio.

8. Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, il giudice dispone, nei limiti dei valori indicati nel comma 1 accertati con la sentenza, la confisca dei beni intestati all'interessato e sottoposti a sequestro, che risultano comunque nella effettiva disponibilità dell'interessato medesimo, ovvero di cui questi ha disposto in epoca successiva al momento in cui ha comunque avuto conoscenza del procedimento purchè, in tal caso, risulti che l'atto è stato compiuto al fine di sottrarre il bene al sequestro e che il terzo era consapevole di tale dolosa preordinazione.

9. La sentenza definitiva di condanna e la confisca dei beni di cui al comma 1 determinano l'applicazione dei divieti e delle decadenze di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, della legge n. 575 del 1965, per un periodo di cinque anni anche nei confronti di eventuali terzi intestatari di beni sottoposti a confisca. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, comma 5, della legge n. 575 del 1965.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Sequestro di beni dell'impresa*) - 1. Quando risulta che il soggetto imputato per il delitto di corruzione ha agito in nome o per conto di un'impresa o di un consorzio di imprese e risulta altresì che dall'attività per la quale si procede è derivata una grave alterazione delle condizioni ordinarie previste per lo svolgimento dei procedimenti contrattuali con la pubblica amministrazione, ovvero un indebito profitto conseguente all'adozione di provvedimenti amministrativi, il pubblico ministero richiede l'applicazione delle misure indicate nell'articolo 1 sui beni dell'impresa o del consorzio di imprese con le forme ivi previste per un ammontare pari all'importo corrispondente al denaro o alle altre utilità dati o ricevuti o comunque all'effettivo vantaggio patrimoniale e concreto profitto derivato dal reato. In tali casi la richiesta di ammissione alla prestazione di fidejussione o di altra garanzia reale può essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio di imprese, al quale il procuratore della Repubblica comunica entro cinque giorni la richiesta di applicazione della misura del sequestro.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Accertamenti di irregolarità amministrative*) - 1. Se nel corso del procedimento penale per uno dei reati indicati nell'articolo 1,

comma 1, risultano sufficienti indizi di gravi irregolarità da parte degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti di società ovvero dei soci al fine di commettere il reato di cui all'articolo 321 del codice penale, il Pubblico Ministero denuncia i fatti al tribunale per gli accertamenti e i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 2409 del codice civile.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Corruzione in atti autorizzativi o in contratti con la Pubblica Amministrazione*) - 1. All'articolo 319 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

“Il pubblico ufficiale è punito con la reclusione da tre a sette anni se il fatto di cui al primo comma ha per oggetto:

a) il rilascio di licenze, concessioni ed ogni forma di autorizzazione, comunque denominata, da parte della Amministrazione alla quale appartiene il pubblico ufficiale;

b) lo svolgimento di gara dei pubblici incanti o delle licitazioni private ovvero la stipulazione o l'esecuzione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale appartiene il pubblico ufficiale;

c) il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni;

d) l'erogazione di contributi, finanziamenti o mutui agevolati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici e dalle Comunità europee per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

e) il compimento di atti di indagine o di accertamento di polizia giudiziaria o amministrativa”.

La condanna per il delitto previsto dal comma precedente importa l'interdizione del condannato dai pubblici uffici per la durata di anni cinque».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. - (*Disposizioni di coordinamento*) - 1. L'articolo 32-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 32-quater. - (*Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione*). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1 del secondo comma, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione.

La disposizione del precedente comma non si applica in caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 318, comma primo, e 323, comma secondo, quando ricorre la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis.

2. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 320 - (*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*). - Le disposizioni dell'articolo 319 e dell'articolo 319-bis si applicano

anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo».

3. Il secondo comma dell'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli 319 e 319-bis, ridotte di un terzo».

4. Il quarto comma dell'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

«La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dagli articoli 319 e 319-bis».

5. L'articolo 323-bis del codice penale è così modificato:

Art. 323. - (Circostanza attenuante). - «Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319-bis, 320, 322 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite».

Art. 4-ter. - (Circostanza aggravante) - 1. Le pene di cui all'articolo 648 del codice penale sono aumentate se il denaro o altra utilità provengono da un delitto contro la Pubblica Amministrazione.

Art. 4-quater. - (Circostanze attenuanti nei delitti contro la pubblica amministrazione) - 1. Per i reati consumati o tentati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma e 326, terzo comma del codice penale e per i reati ad essi collegati a norma dell'articolo 61 n. 2 dello stesso codice, le pene sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di chi, nella fase delle indagini preliminari e comunque prima della sentenza di condanna o di quella prevista dall'articolo 444, comma 2, codice di procedura penale, rende piena confessione di tutti i reati commessi e aiuta l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione degli autori dei reati commessi ovvero fornisce elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto.

2. Le pene determinate a norma del comma 1 sono diminuite fino ad un terzo nei confronti di chi, prima della sentenza di condanna o di quella prevista dall'articolo 444 comma 2 del codice di procedura penale, divenute irrevocabili, si sia adoperato o si adoperi efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose prodotte dal reato alla pubblica amministrazione.

Art. 4-quinquies. - (Concorso di pene inflitte con sentenze diverse) -

1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna o più sentenze previste dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per reati diversi, per ciascuno dei quali siano state applicate le disposizioni dell'articolo 1, non si applica l'articolo 80 del codice penale e la pena da irrogare si determina aggiungendo alla pena più grave una pena pari alla quinta parte di ciascuno delle pene inflitte per gli altri reati, fino a un massimo complessivo di sei anni nel caso in cui per tutti i reati siano state applicate entrambe le attenuanti di cui all'articolo 1, e di dieci anni negli altri casi.

2. Il provvedimento del Pubblico Ministero che determina la pena ai sensi di cui al comma precedente, è notificato al condannato e al suo difensore.

3. Se le condanne sono state pronunciate da giudici diversi si applica l'articolo 663, comma 2, del codice di procedura penale.

Art. 4-sexies. - (La durata dei divieti e delle interdizioni) - 1. La durata dei divieti e delle interdizioni di cui all'articolo 1, comma 9, non può oltrepassare il doppio della durata della pena principale quando risulta che il condannato ha tenuto una delle condotte di collaborazione previste dall'articolo 7.

Art. 4-septies. - (Definizione del procedimento) - 1. Quanto il P.M. attesta che l'imputato ha tenuto una delle condotte di collaborazione indicate dall'articolo 7, il processo per i reati ivi indicati è definito, salva l'ipotesi di cui agli articoli da 444 a 448 del codice di procedura penale, con il giudizio abbreviato, anche senza il consenso del pubblico ministero.

2. Se il giudice non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari ai fini della decisione, nelle forme previste dall'articolo 442 del codice di procedura penale.

Art. 4-octies. - (Sospensione condizionale della pena) - 1. Nei casi previsti dall'articolo 1, se l'imputato ha tenuto le condotte collaborative indicate nell'articolo 7, fermo restando quanto disposto dagli articoli 164, commi primo, secondo e terzo, 165, 166 e 168 del codice penale, il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a tre anni e sei mesi ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore nel complesso a tre anni e sei mesi, può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per un termine di cinque anni. Se il reato è stato commesso da persona di età inferiore ad anni ventuno e superiore ad anni settanta la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena detentiva non superiore a quattro anni ovvero a pena pecuniaria che sola o

congiunta alla pena detentiva è convertita a norma di legge priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore nel complesso a quattro anni.

2. La sospensione condizionale può essere concessa una seconda volta purchè la pena da infliggere cumulata con quella irrogata nella condanna precedente, non superi il imiti indicati nel comma 1.

Art. 4-novies. - (*Benefici penitenziari*) - 1. Nei confronti del condannato, per taluno dei reati indicati nell'articolo 1, che abbia tenuto le condotte collaborative indicate nell'articolo 7, l'assegnazione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere disposte anche in deroga alle vigenti disposizioni ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli articoli 21, 30-ter, 47, 47-ter e 50 della citata legge n. 354 del 1975.

Art. 4-decies. - (*Decadenza dei benefici*) - 1. Quando le attenuanti previste dall'articolo 1 sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni, si procede alla revisione della sentenza su richiesta del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza medesima.

2. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.

3. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sospensione delle misure alternative alla detenzione e l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.

4. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate da un terzo alla metà quando risulta che il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire dei benefici di cui all'articolo 1».

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1992

24^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

RICEVUTO

*La seduta inizia alle ore 9,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado**

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 121: esame e rinvio)

(R 139 B, C 7^a, 1^o)

Il presidente RICEVUTO rivolge parole di saluto ai senatori Cannariato e Paire che entrano a far parte della Commissione. Ricorda quindi che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sullo schema di testo unico della legislazione sulle scuole di ogni ordine e grado, predisposto dal Governo ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 121 del 1991. Stanti la complessità dell'atto e il poco tempo a disposizione, propone di costituire un Comitato ristretto, al quale rimettere il compito di esaminare in modo approfondito lo schema di testo unico.

Rileva poi che la recentissima legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, investe per molti aspetti la materia della pubblica istruzione; pertanto, con l'emanazione di decreti legislativi da essa previsti, il testo unico predisposto dal Governo (che è vincolato a riflettere puntualmente la sola normativa oggi vigente) sarà, per una parte almeno, superato. D'altra parte, i termini per l'esame e l'emanazione del testo unico sono inderogabilmente fissati dalla ricordata legge di delega n. 121 del 1991. Onde risolvere tale problema, prospetta l'opportunità che i rappresentanti di tutti i Gruppi presentino un disegno di legge, volto a prorogare di sei mesi i termini per l'elaborazione del testo unico contenuti nella legge n. 121; in questo modo sarà possibile al Governo tener conto, nella elaborazione del testo unico, anche dei futuri decreti legislativi emanati ai sensi della legge n. 421.

La senatrice ALBERICI condivide la proposta di istituire un Comitato ristretto per l'esame dello schema di testo unico - prospettando l'opportunità che siano designati più relatori - ed indica sin d'ora la senatrice Pagano come rappresentante del Gruppo PDS. Il Gruppo è altresì disponibile a designare uno dei relatori. Conclude osservando

che l'emanazione del testo unico rappresenta sicuramente un'iniziativa importantissima per razionalizzare la legislazione scolastica, ma il suo esame imporrà una stretta collaborazione, anche di carattere tecnico, tra il Parlamento e il Governo.

Il senatore BISCARDI ritiene che i tempi previsti dalla legge per l'espressione del parere potrebbero essere sufficienti se la Commissione dovesse limitarsi a verificare soltanto l'impianto organizzatorio del testo unico. La sua valutazione approfondita, invece, impone tempi sicuramente più lunghi e una consulenza specifica degli uffici del Ministero della pubblica istruzione che lo hanno predisposto.

Dopo che il PRESIDENTE ha fornito alcuni chiarimenti sull'atto in titolo al senatore Cannariato, il senatore NOCCHI, nell'esprimere consenso sulle proposte del Presidente, dichiara che la sua parte politica considera importantissimo realizzare finalmente un testo unico della legislazione scolastica, rispetto al quale il Parlamento dovrà svolgere un compito di verifica puntuale degli interventi di coordinamento e di omogeneizzazione delle norme ai nuovi principi regolanti la materia.

Il senatore ZOSO considera fondamentale riordinare la legislazione scolastica, che ha assunto proporzioni tali da renderne difficile la comprensione agli stessi operatori. Ritiene inoltre che, in un momento in cui norme pesantemente incidenti sulla vita della scuola vengono inserite in leggi che riguardano materie del tutto diverse, sia quanto mai necessario, non soltanto adeguare il testo unico alle modifiche che saranno apportate dai decreti legislativi conseguenti alla legge di delega di recente approvata (attuando l'iniziativa suggerita dal Presidente), ma anche prevedere un meccanismo di aggiornamento periodico del testo unico.

Infine la Commissione conviene sulle proposte del Presidente e il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA SCOMPARSA DI GIULIO CARLO ARGAN
(A 3, C 7^a, 1°)

Il senatore NOCCHI interviene per manifestare il grande cordoglio del Gruppo del PDS per la notizia della morte del senatore Argan, che è stato indiscutibilmente un punto di riferimento luminoso della Commissione nelle passate legislature, chiedendo quali iniziative il Presidente vorrà assumere a nome della Commissione.

Il presidente RICEVUTO si associa alla manifestazione di cordoglio espressa dal senatore Nocchi per la scomparsa del senatore Argan e assicura che il Presidente della Commissione manifesterà alla famiglia la partecipazione dell'intera Commissione a un così grave lutto.

La seduta termina alle ore 10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1992

39^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FRANZA*La seduta inizia alle ore 15,45.**PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva in materia di esecuzione di opere pubbliche: seguito della discussione e approvazione del documento conclusivo**
(R 48, C 8^a, 1^o)

Si prosegue l'esame dello schema di documento conclusivo, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 novembre scorso.

Il presidente FRANZA avverte che la società Autostrade ha inviato una nota integrativa di altra da essa precedentemente trasmessa in risposta al questionario sui lavori pregressi. Conseguentemente, l'allegato al documento conclusivo sarà integrato con i dati contenuti in tale nota.

Il relatore FRASCA dà brevemente conto delle modifiche concordate dai vari Gruppi parlamentari allo schema di documento da lui originariamente illustrato e ne raccomanda l'approvazione.

I senatori MAISANO GRASSI, NERLI, SARTORI, FABRIS e Pasquale FERRARA, nell'annunciare il voto favorevole rispettivamente dei Gruppi Verdi-La Rete, Democratico della Sinistra, di Rifondazione Comunista, Democratico Cristiano e Misto, esprimono tutti apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione, che ha consentito di addivenire, attraverso successivi approfondimenti, alla stesura di un documento che dà pienamente conto delle cause delle disfunzioni registratesi negli ultimi tempi in materia di esecuzione di opere pubbliche e contiene utili indicazioni per la predisposizione di un testo legislativo organico ed effettivamente in grado di realizzare il principio della trasparenza nella gestione degli appalti.

Il relatore FRASCA esprime piena soddisfazione per la convergenza che si è registrata sul documento conclusivo che è la migliore

dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto dalla Commissione. Auspica che il Governo possa quanto prima varare un nuovo disegno di legge in materia.

Il documento conclusivo dell'indagine, con le modifiche illustrate dal relatore, viene quindi posto ai voti ed approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,55.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1992

23^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MICOLINI*Interviene il ministro dell'agricoltura e foreste Fontana.**La seduta inizia alle ore 15.***IN SEDE CONSULTIVA****Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717)**
(Parere alla 5^a Commissione: esame e rinvio)

Il senatore CIMINO riferisce alla Commissione.

Premesso che il provvedimento in titolo ha il duplice scopo di rifinanziare, evitando soluzioni di continuità, gli attuali strumenti d'intervento straordinario nel Mezzogiorno, che vengono potenziati attraverso un maggiore utilizzo dei fondi strutturali messi a disposizione dalla Comunità europea e di prefigurare una svolta nella politica in favore delle aree sottosviluppate (preannuncia infatti, al comma 1 dell'articolo unico, la trasformazione dell'intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale, garantendo la continuità di sviluppo dei territori meridionali), il relatore sottolinea che ci si trova in vista di un radicale cambiamento della politica dell'intervento dello Stato per risolvere questo strutturale nodo della democrazia italiana, che permane e pesa nella coscienza collettiva del Paese: lo sviluppo economico - sociale e civile di tutte le aree più deboli (che siano veramente tali) del territorio nazionale; quelle del Nord, del Centro e del Mezzogiorno.

Ci si accinge - evidenzia il relatore - ad avviare una politica completamente nuova non solo perchè prescindere da criteri di dislocazione geografica ma anche perchè dovrà essere strettamente collegata con la politica della Comunità europea, per potere saldare l'intero sistema economico italiano con quello dell'Europa. La nuova politica nazionale dovrà necessariamente integrarsi con la politica

regionale con cui la Comunità mira a rafforzare la coesione economica e sociale dei *partners*.

Dato poi atto alle Regioni di avere chiesto esse stesse una svolta per una politica di sviluppo di tutte le aree depresse del Paese nel documento approvato lo scorso anno al convegno tenuto a Maratea, e dopo avere rilevato che il nuovo strumento legislativo sull'intervento ordinario dovrebbe consentire di evitare l'incombente *referendum* sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, (il Ministro del bilancio peraltro ha prospettato anche l'ipotesi di trasfondere già in questo decreto-legge tutto quanto è possibile per poi giungere all'assetto dell'intervento ordinario a favore delle aree depresse, con il consenso più ampio possibile), il relatore sottolinea come l'intervento straordinario sia stato in gran parte sostitutivo, specie in questi ultimi anni, di quello ordinario, mentre le agevolazioni destinate al Nord, soprattutto per la riconversione industriale, sono state della stessa entità di quelle del Sud; la stessa riserva del 40 per cento degli investimenti pubblici per il Sud, di fatto, è stata solo del 10 per cento, secondo i dati della Corte dei conti.

Riprendendo l'illustrazione dell'articolato, il senatore Cimino evidenzia che con la seconda parte del comma 1 il decreto legge interviene opportunamente ad assicurare la fase di transizione dal «vecchio» sistema normativo, ammodernato secondo i criteri di cui dirà, al «nuovo» che dovrà venire.

A tale scopo rfinanzia gli incentivi alle attività produttive di cui alla legge n. 64 stanziando: lire 2.125 miliardi per il 1992, lire 2.350 miliardi per il 1993 e lire 3.275 miliardi per il 1994. Per gli anni successivi è previsto un ulteriore importo di lire 6.250 miliardi che saranno ripartiti con la legge finanziaria. È consentito inoltre assumere impegni di spesa anche in eccedenza alle predette quote annuali. In totale dunque per gli interventi di agevolazione alle attività produttive di cui alla citata legge n. 64 sono stanziati 14.000 miliardi.

Questo sostegno diretto dell'apparato produttivo (consistente in incentivi finanziari, anche attraverso contratti di programma, e in misure di contenimento del costo del lavoro) è una delle due aree d'intervento individuate dal CIPE, nell'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990 - 1992 approvato con la deliberazione del 29 marzo 1990.

Il rifinanziamento del sostegno straordinario - sottolinea il relatore - è indispensabile, perchè nessuno, e meno che mai gli stessi meridionali, può desiderare che il Sud resti una economia dipendente e soffocata dalle varie forme di criminalità organizzata; nessuno può desiderare che il Sud venga considerato un «costo netto» per il resto del Paese.

Continuità e capacità propulsiva degli investimenti, sono necessari per valorizzare il potenziale imprenditoriale del Mezzogiorno, tutti i segnali di vitalità del tessuto produttivo locale.

Ed è ancora più importante che investimenti e sviluppo siano assicurati ai settori più deboli, più esposti come quello agroalimentare. L'agricoltura è oggi sotto il tiro incrociato degli effetti restrittivi sia dell'attuale politica nazionale di risanamento della finanza pubblica, sia

della riforma della politica agricola comune, rimodellatasi, secondo le rigorose linee di Mac Sharry, anche per esigenze di rapporti sul mercato mondiale con i *partners* d'Oltreoceano (negoziati dell'*Uruguay round* in seno al GATT).

In questo contesto egli segnala che la particolarissima crisi dell'agricoltura siciliana (dell'agrumicoltura della Sicilia si parla ben poco) rende ancora più grave il quadro economico-produttivo ed occupazionale della regione, «avvitata» in una sorta di circolo chiuso dal quale non si riesce ad uscire, essendo entrato in crisi l'aspetto assistenziale dello Stato sociale.

Il relatore passa poi ad illustrare il secondo comma dell'articolo unico, con il quale sono fissati i criteri cui il CIPE ed il CIPI dovranno attenersi nel definire le disposizioni sulla concessione delle agevolazioni, compresa la riduzione delle stesse.

Con tali criteri - che anticipano alcuni dei principali elementi di fondo della riforma dell'intervento per tutte le aree depresse, e che riguardano specificamente il calcolo delle agevolazioni in «equivalente sovvenzione netta», secondo il metodo della Comunità europea, la graduazione dei livelli di sovvenzione e l'utilizzo di automatismi di corresponsione - si tende a favorire, attraverso un più stretto collegamento con la politica regionale della CEE, un pieno utilizzo dei fondi strutturali comunitari, dei quali dovrebbero essere mobilitati 9.000 miliardi.

Una particolare attenzione - prosegue il relatore Cimino - merita il comma 3, con il quale si stabilisce una netta distinzione fra: a) interventi di agevolazione chiesti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le cui istruttorie ed ammissioni al finanziamento avverranno secondo i nuovi più restrittivi criteri indicati al comma 2; b) interventi di agevolazione chiesti anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, per i quali si applicano le disposizioni, meno restrittive, della legge n. 64 purchè alla data suddetta tali interventi risultino inseriti nei contratti di programma già approvati dal CIPI, deliberati in linea tecnica dall'agenzia per il Mezzogiorno, relativi a Centri e Progetti di ricerca con provvedimenti di ammissibilità già emanati, deliberati dalle Regioni.

Restano applicabili le norme della legge n. 64 anche per gli interventi richiesti con domande acquisite dagli istituti abilitati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, purchè gli interventi abbiano conseguito la realizzazione di almeno il 30 per cento degli investimenti fissi previsti (è data priorità agli interventi per i quali risulta stipulato contratto di locazione finanziaria con società convenzionate e a quelli deliberati o approvati da istituti di credito abilitati).

Va dato atto - sottolinea l'oratore - che con questa stesura del comma 3 si è in parte tenuto conto delle osservazioni mosse dalle Regioni e dagli istituti di credito avverso la più drastica stesura contenuta nel precedente decreto-legge n. 363 dell'agosto di quest'anno, decaduto.

Resta peraltro l'apprensione - aggiunge il relatore Cimino - per le domande di agevolazione rimaste in istruttoria per le quali il Comitato di gestione dell'Agenzia, alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge non aveva ancora deliberato. Per questi operatori si configura il grave

rischio di veder mettere in crisi l'ipotesi progettuale avviata, ricevendo incentivi inferiori alle aspettative derivanti dalla legislazione vigente e scontando in termini finanziari il ritardo per la loro corresponsione.

Illustrati successivamente i commi 5, 6 e 7 attinenti alla mobilitazione concreta dei fondi strutturali messi a disposizione dalla CEE e ad allocazioni contabili, il relatore si sofferma sulla seconda area dell'intervento straordinario, costituita dalla realizzazione di progetti strategici di interesse nazionale di infrastrutture nel territorio del Mezzogiorno (comma 8). Si tratta di progetti di dimensione interregionale o nazionale che costituiscono l'asse portante dell'intervento straordinario sulle infrastrutture e, vedono impegnati gli enti pubblici interessati e le imprese e riguardano i settori dell'acqua, della ricerca scientifica, dell'ambiente, dei sistemi territoriali, del turismo, dei beni culturali e dell'agroalimentare. Infrastrutture e servizi sono alla base di quel processo di attrazione e di agglomerazione dei fattori che determinano lo sviluppo economico e sociale di un territorio.

Al riguardo egli richiama quanto ha dichiarato giorni or sono il Presidente del Consiglio Amato in un'intervista: il problema del Mezzogiorno rischia di essere quello di trovarsi attraversato dai flussi di investimento senza che essi ci si posino. Perché ad Est e a Sud ci sono paesi vicini che a parità di diseconomie esterne (cioè di servizi che non funzionano) hanno almeno un costo del lavoro molto inferiore. A questo punto il Mezzogiorno rischia di restare un territorio povero e costoso e di diventare una polveriera.

Per realizzare questi progetti strategici di infrastrutture e per la concessione - entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE - delle agevolazioni di cui al comma 2, l'Agenzia per il Mezzogiorno è autorizzata a contrarre mutui per 10.000 miliardi sul mercato finanziario internazionale (in particolare presso la Banca europea per gli investimenti - BEI) entro il limite di 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e di 1.000 miliardi per il 1994. La stipulazione dei mutui implicherà un onere per interessi calcolato in 5.000 miliardi. Ciò significa che l'onere complessivo della spesa prevista dal decreto-legge ammonta a 29.000 miliardi.

Successivamente il relatore illustra i commi 9 (si prevede la revoca dei finanziamenti per interventi relativi ai piani annuali di attuazione approvati dal CIPE e per interventi di competenza regionale che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali), 10 (gli organi amministrativi scaduti dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli enti di promozione sono prorogati fino all'entrata in vigore della nuova normativa per il passaggio dall'intervento straordinario a quello ordinario e comunque non oltre il 31 gennaio 1993) e 12 (procedura di Valutazione di Impatto ambientale per le opere rientranti nelle categorie individuate nell'allegato II della direttiva 85/337 della Comunità europea, riguardanti l'agricoltura, l'industria estrattiva ed energetica ed altri settori).

A questo punto il relatore Cimino passa ad evidenziare che, per quanto attiene agli incentivi industriali, il quadro riassuntivo della offerta di risorse finanziarie disponibili e della domanda da parte degli operatori mette anzitutto in rilievo che al 30 giugno 1992 le erogazioni

effettuate ammontano a lire 27.000 miliardi. A partire da tale data emerge un ammontare di risorse disponibili (offerta) di 99.135 miliardi, di cui 10.745 derivanti dal presente decreto-legge (dai 14.000 previsti vanno detratti 3.245 miliardi destinati a domande già approvate dall'Agensud), mentre la gran parte della restante somma è stata stanziata con la legge n. 64 del 1986. A fronte di tale offerta possibile si prevede una domanda di 111.883 miliardi, di cui 84.883 per domande presentate al 30 giugno 1992 e 27.000 miliardi per domande successivamente presentate («ulteriori aspettative»). Per gli incentivi, dunque, la differenza fra risorse disponibili e richieste prevedibili, da coprire, ammonta a 16.748 miliardi.

Se è vero, come è vero, che il superamento del dualismo del sistema economico italiano costituisce, di fronte alla coscienza del paese, una priorità ineludibile è necessario – sottolinea il relatore Cimino – un ulteriore sforzo per adeguare le risorse a copertura delle domande di agevolazione.

D'altra parte, egli aggiunge, mentre ci si rende conto delle gravi difficoltà che il Governo deve superare, per vincoli interni ed internazionali, per giungere al risanamento della finanza pubblica e considerata l'emergenza che sta attraversando il Mezzogiorno, appare realistica l'ipotesi di utilizzare per l'immediato, per assicurare il finanziamento degli interventi di agevolazione, i 10.000 miliardi di cui al comma 8. In questo caso deve chiaramente restare fermo l'impegno del Governo ad assicurare alla realizzazione dei progetti strategici di infrastrutturazione le prime risorse disponibili della finanza pubblica.

Con questi suggerimenti e osservazioni egli ritiene, in conclusione, di poter anticipare sul provvedimento un giudizio in via di massima positivo e si riserva di formulare eventuali ulteriori considerazioni dopo avere ascoltato i vari interventi.

Il presidente MICOLINI rivolge al senatore Cimino parole di apprezzamento per l'approfondita e completa relazione svolta, che consentirà alla Commissione di avviare un ampio dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Misure urgenti nel settore lattiero-caseario (575-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione ed approvazione)

Il relatore MORA riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato, premettendo che alcune di esse destano delle perplessità. Fra queste è la modifica al comma 3 dell'articolo 2, con la quale viene estesa, senza giustificazione, la possibilità di assegnare ai produttori non aderenti ad alcuna associazione quantitativi superiori a quelli effettivamente prodotti nei periodi 1990 - 1991 o 1991 - 1992.

Al comma 7 dello stesso articolo 2, prosegue il relatore Mora, è prevista la possibilità che le Regioni, in caso di produzione inferiore alla

quota assegnata, adeguino quest'ultima alla produzione effettiva: in merito egli ritiene che nell'intervento regionale si debba far riferimento non a fatti contingenti ma alla media annuale.

Fra le ulteriori modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, prosegue il relatore Mora, meritano di essere particolarmente evidenziate quelle concernenti: l'esigenza di mantenere nelle aree di montagna e svantaggiate la maggiore quantità di produzione lattiera (comma 8 dell'articolo 2); l'attuazione dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia ad opera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (comma 13 dell'articolo 5); una più puntuale disciplina della titolarità della quota e la possibilità di affittare le quote stesse e di giungere a diverse pattuizioni fra le parti (articolo 10).

Rilevata quindi la soppressione dell'articolo 14, concernente l'istituzione di un Comitato interprofessionale permanente per il latte bovino, il relatore Mora si avvia alla conclusione raccomandando la sollecita approvazione del testo così come modificato dalla Camera dei deputati.

Il presidente MICOLINI, dopo avere ringraziato il relatore, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1ª (favorevole con osservazioni) e 5ª (nulla da osservare), della Commissione per le questioni regionali (favorevole subordinatamente alla introduzione di emendamenti) e della Giunta per gli affari delle comunità europee (non ostativo).

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore PEZZONI, premesso un giudizio positivo sul testo legislativo predisposto dalle Camere, si dice d'accordo sull'approvazione definitiva, che permette di applicare la normativa comunitaria sulla produzione lattiero-casearia e di chiedere un livello di quote produttive più adeguato.

Rilevato che ci si è posti finalmente in condizione di aprire una nuova fase in Europa, il senatore Pezzoni richiama l'attenzione sull'importanza di rispondere adeguatamente alle sfide provenienti dalla riforma della politica agricola comune, dal conflitto commerciale mondiale (confermato dalla mancata conclusione dei negoziati in sede GATT) e dalle esigenze di sviluppo dei Paesi del terzo mondo.

Si apre, egli aggiunge, una fase nuova per tutta l'economia mondiale, compreso il settore agricolo che, se vuole rimanere d'importanza strategica, deve compiere importanti passi in avanti rispetto a quanto fatto finora.

Ribadita l'importanza, sia per la politica interna che per quella comunitaria, di approvare il provvedimento in esame e dopo aver sottolineato che le modifiche della Camera dei deputati rafforzano la dimensione regionale introdotta dal Senato, l'oratore pone l'accento sulla necessità di riflettere su tutti gli aspetti della produzione zootecnica e lattiero-casearia italiana (compreso quello della distribuzione geografica del patrimonio bovino); ribadisce l'importanza di raggiungere l'obiettivo dell'aumento della quota produttiva nazionale e richiama l'attenzione sulla necessità di una verifica in sede di attuazione

della nuova normativa e di un costruttivo e costante dialogo con gli allevatori.

Il senatore RUFFINO dichiara di concordare sulle valutazioni espresse dal relatore Mora, con particolare riferimento agli articoli 2 e 5.

Sottolinea inoltre l'importanza della effettuazione della anagrafe della produzione lattiero-casearia italiana a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al fine di evitare gli inconvenienti verificatisi nel passato.

Il senatore GALUPPO manifesta il giudizio positivo dei senatori del Gruppo socialista ed esprime apprezzamento per il lavoro del relatore Mora e per l'opera svolta dal Ministro, che ha mantenuto i propri impegni.

Concorda sul giudizio favorevole il senatore COPPI a nome dei senatori del Gruppo socialdemocratico.

Si passa quindi all'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Con separate votazioni, la Commissione approva, con le modifiche apportate dalla Camera, gli articoli 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 e 13.

Il ministro FONTANA ringrazia la Commissione e il relatore per il lavoro compiuto ed in particolare per le ulteriori modifiche che introducono elementi di maggiore flessibilità. Il valore dello strumento normativo adottato, egli sottolinea, è veramente rilevante sia dal punto di vista della politica interna (si potrà puntare ad obiettivi di maggiore trasparenza nel settore), sia per l'ottenimento di una maggiore quota produttiva dalla comunità.

Il presidente MICOLINI rivolge al Ministro Fontana fervidi auguri per l'azione da compiere presso la Comunità nell'interesse dell'agricoltura italiana e pone ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati: la Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,55.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1992

42^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
de COSMO*La seduta inizia alle ore 9.***MATERIE DI COMPETENZA**

Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sugli indirizzi e gli obiettivi del processo di privatizzazione nei settori delle attività produttive, dell'energia e delle assicurazioni
(R 50 0 01, C 10^a, 1^o)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente de COSMO, nel ribadire che la procedura in titolo non intende interferire con le competenze del Governo in merito al piano di riordino delle partecipazioni statali, sollecita i commissari affinché nella discussione siano formulate indicazioni circa ulteriori contributi che potrebbero arricchire la redazione della proposta di relazione all'Assemblea.

Il senatore CHERCHI reputa opportuno ascoltare nuovamente i ministri Guarino e Barucci, rammentando peraltro che quest'ultimo si era formalmente impegnato a riferire alla Commissione sul piano di riordino una volta che esso fosse stato definito. Occorre, comunque, che la procedura in corso pervenga a un risultato visibile, con l'approvazione tempestiva di una relazione all'Assemblea, anche per assolvere correttamente alle distinte funzioni istituzionali di Governo e Parlamento. A nome del proprio Gruppo, pertanto, auspica che la Commissione torni a riunirsi nel corso della giornata odierna per concludere al più presto i lavori sulla proposta di relazione.

Il senatore CICCHITTO prospetta il rischio che il Parlamento sia investito in modo sterile del tema all'ordine del giorno. Sarebbe intanto opportuno, quindi, rivendicare con fermezza la competenza della Commissione industria a esaminare il piano di riordino che il Governo è tenuto a presentare in Parlamento. Si dovrebbe invece evitare di approvare una relazione all'Assemblea senza una approfondita discussione della relazione - pur pregevole - svolta dal senatore Granelli.

A tali considerazioni si associa il senatore PAIRE: la Commissione, infatti, dovrebbe concentrare la sua attenzione anche sull'imminente documento del Governo, perchè esso costituisca la base di una ulteriore riflessione.

Il senatore MONTINI, a nome del Gruppo democratico cristiano, sottolinea l'opportunità di pervenire tempestivamente all'approvazione di una relazione per l'Assemblea, dal contenuto sostanzialmente conforme alle osservazioni espresse dal senatore Granelli nella seduta del 10 novembre. Tale documento, poi, dovrebbe essere tempestivamente posto a conoscenza del Governo, in modo da fornire un utile contributo alle conseguenti determinazioni di sua competenza.

Il senatore PAIRE osserva che lo scopo indicato si potrebbe ottenere solo proponendo una modifica legislativa alle norme che regolano il processo di privatizzazione.

Il senatore CICCHITTO rileva che le opinioni espresse dal senatore Montini indurrebbero a dissociarsi dalla stessa relazione svolta dal senatore Granelli: ciò non tanto per ragioni di merito quanto perchè non è accettabile una discussione inadeguata su una questione di tale rilevanza.

Il presidente di COSMO precisa che i Ministri competenti sono stati informati della procedura in corso e sono stati invitati a riferire in Commissione: al riguardo, tuttavia, mentre il ministro Guarino ha manifestato piena disponibilità a fornire il proprio contributo non appena la Commissione disponga in tal senso, da parte del ministro Barucci non è ancora pervenuta alcuna indicazione. Rammenta, *comunque, che nella seduta di ieri era stata avanzata una formale proposta di procedere alla redazione di un documento ispirato al contenuto della relazione svolta dal senatore Granelli: tale bozza di documento, già disposta dalla Presidenza, potrebbe costituire una utile base di discussione.*

Il senatore PIERANI, ribadito che la sua parte politica ritiene necessario concludere in tempi ravvicinati la procedura in corso, lamenta la sostanziale soggezione del Parlamento ai provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo. Anche in tema di privatizzazioni, pertanto, occorre riaffermare il ruolo delle istituzioni parlamentari e, nel caso di specie, della stessa Commissione industria del Senato. D'altra parte, gli indirizzi emergenti al riguardo destano le più ampie perplessità, fondati come sono sull'intento di cedere attività remunerative, particolarmente nei settori del credito e delle assicurazioni, al solo scopo di porre rimedio al dissesto finanziario di altre imprese. Non si tengono in alcuna considerazione, inoltre, le conseguenze sociali derivanti dalle iniziative in corso, particolarmente quelle sull'occupazione.

Il senatore ROVEDA, nel condividere le osservazioni di merito formulate dal senatore Pierani, affaccia perplessità sulla efficacia dei

lavori condotti in Assemblea e nelle stesse Commissioni permanenti. In tema di privatizzazioni, peraltro, occorre procedere in modo risoluto e globale, anche per contenere il disavanzo pubblico: le operazioni già avviate, viceversa, presentano caratteri parziali e approssimativi. Ritiene, comunque, che la discussione in corso debba svolgersi in tempi adeguati proseguendo, se necessario, anche nella prossima settimana, tanto più che il Governo ha già elaborato il proprio progetto in materia.

Il senatore LAZZARO ribadisce la validità dell'iniziativa assunta dalla Commissione, esprime apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Granelli e conviene sull'opportunità di svolgere una discussione adeguata: ritiene, in ogni caso, che si debba pervenire a una tempestiva conclusione, possibilmente nella giornata odierna.

Il senatore GALDELLI rammenta che lo scopo della procedura in corso consiste nel tentativo di fornire un contributo al dibattito in tema di privatizzazioni. Ribadisce poi le sostanziali riserve della sua parte politica in merito al processo disegnato dal Governo, che risulta estraneo a ogni riferimento di politica industriale.

Il presidente de COSMO, infine, ritiene opportuno che la Commissione, attraverso una discussione ampia e adeguata, proceda all'approvazione di una relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, entro la settimana corrente.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente de COSMO avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, in seduta pomeridiana, dopo che saranno esaurite le operazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo.

La seduta termina alle ore 9,55.

43ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

La seduta inizia alle ore 18,45.

MATERIE DI COMPETENZA

Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sugli indirizzi e gli obiettivi del processo di privatizzazione nei settori delle attività produttive, dell'energia e delle assicurazioni

(Seguito e conclusione dell'esame)

(R 50 0 01, C 10ª, 1º)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore CITARISTI condivide il contenuto della relazione illustrata dal senatore Granelli e suggerisce che il documento per l'Assemblea sottolinei con forza la necessità di una maggiore tutela dell'occupazione. Ritene infine indispensabile che il documento del Governo sul riordino delle partecipazioni statali, quando sarà presentato in Parlamento, venga assegnato all'esame delle Commissioni 10ª e 5ª riunite, in considerazione dei nessi strutturali con il riordino dell'intero sistema industriale italiano.

Il senatore CICCHITTO giudica positivamente la relazione per l'Assemblea predisposta dalla Presidenza della Commissione: essa, tuttavia, potrebbe essere utilmente integrata con idonei riferimenti alla opportunità di facilitare l'attuazione di *public companies* e alla possibilità che le partecipazioni azionarie dello Stato siano eventualmente mantenute, ove necessario, anche in quota minoritaria.

Il documento redatto dal Ministro del tesoro, recentemente pubblicato da un organo di stampa, è palesemente insufficiente allo scopo della manovra preannunciata dal Governo in quanto esso si limita a una previsione di natura meramente finanziaria. Le dismissioni di cui si tratta, invece, devono avere come obiettivo non solo la riduzione del disavanzo pubblico ma il riordino del sistema industriale italiano e, in particolare, il riassetto delle partecipazioni statali. Va infatti sottolineato con grande chiarezza che in Italia è in crisi non soltanto l'impresa pubblica ma anche il sistema industriale privato, specie quello di grandi dimensioni, concentrato in pochi nuclei a dimensione familiare che riflettono la struttura del capitale finanziario nazionale. Esso ha mostrato notevoli limiti nel competere a livello internazionale, specie nei comparti della ricerca e delle tecnologie avanzate, proprio a causa della insufficiente apertura della proprietà azionaria.

Nel predetto documento, in effetti, manca una riflessione sui caratteri del sistema industriale affermatosi negli ultimi decenni in Italia e manca soprattutto una approfondita analisi sull'assetto del sistema creditizio che vede pochi grandi gruppi capaci di sostenere la concorrenza del mercato unico: tale situazione non consente più a un istituto come Mediobanca di guidare, come nel passato, il processo di transizione al nuovo assetto industriale.

Ritiene, comunque, che obiettivo fondamentale del processo di privatizzazione sia quello di individuare le aziende da ristrutturare, quelle da dismettere, quelle da riorganizzare in forma di *public company*, anche con partecipazioni minoritarie pubbliche purchè assistite da idonee garanzie che ne rendano stabile la gestione (*golden share*, partecipazioni azionarie dei dipendenti, divieto dei patti di sindacato).

Sono da respingere, peraltro, le posizioni volte a ricapitalizzare le aziende con oneri a carico dello Stato, che risultano contraddittorie tanto con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica che con i vincoli comunitari. Al riguardo sarebbe preferibile, piuttosto, attivare un circolo virtuoso utilizzando le risorse ricavate dalla vendita dell'INA e di taluni istituti di credito. Occorre, comunque, perseguire il sostanziale superamento dell'IRI, ridimensionando l'ENI in riferimento alle sole attività omogenee e costituendo alcune *public companies* nei settori strategici: a tal fine è necessario introdurre meccanismi procedurali trasparenti, quali sono evocati nella bozza di documento in esame. Manifesta poi serie perplessità circa l'affidamento del processo di privatizzazione alla sola responsabilità del Ministro del tesoro: sarebbe più opportuno, infatti, istituire un'autorità *ad hoc*, idonea ad assicurare la necessaria combinazione di interventi di politica finanziaria e di politica industriale.

Il senatore CHERCHI ritiene che il processo di privatizzazione costituisca la più importante riforma economica del dopoguerra: al riguardo, però, vanno lamentate la condotta oscillante del Governo nonché la circostanza che il Parlamento non abbia fornito idonei criteri di indirizzo per la realizzazione di tale processo. Questo va finalizzato a una sostanziale riorganizzazione del sistema produttivo, in conformità a quanto già sperimentato nei maggiori paesi industrializzati, nei quali l'afflusso di risorse al pubblico erario è stato perseguito solo come obiettivo residuale. La predetta priorità, pertanto, va indicata in modo più esplicito nel documento in esame. Rammenta poi che la Commissione bicamerale per le partecipazioni statali, aveva elaborato, all'inizio del 1992, una serie di indicazioni che conservano in parte un robusto fondamento. In particolare, si osservava che il sistema italiano di impresa pubblica non può essere ulteriormente mantenuto, sia in forza dei vincoli comunitari sia per valutazioni di politica economica. Nei paesi con una più solida economia di mercato le privatizzazioni hanno fatto seguito a una preventiva definizione di regole e di comportamenti: è necessario, al riguardo, che anche nel nostro paese si introducano le opportune innovazioni normative. In tali situazioni si è registrato, altresì, un fenomeno di effettiva integrazione dei mercati, parallelo alla competizione tra i cosiddetti sistemi-paese. Al riguardo va osservato che il piano predisposto dal Governo sembra idoneo più alla privatizzazione di una economia come quella tedesco-orientale che non di una economia di mercato già sviluppata. Le stesse posizioni della Confindustria, peraltro, rivelano un intento liquidatorio inaccettabile, considerato che la stessa storia della impresa pubblica non espone soltanto un cumulo di macerie: le privatizzazioni a ogni costo, pertanto, sarebbero velleitarie ed erranee.

Rinviando al dibattito in Assemblea l'esame di merito dei singoli comparti interessati al riordino, egli richiama la peculiarità del sistema energetico italiano, per il cui fabbisogno dipende dalle importazioni nella misura dell'82 per cento del totale. Al riguardo egli ritiene che, per il ruolo svolto in ordine all'approvvigionamento, l'Agip debba essere in ogni caso mantenuto sotto il controllo dello Stato: esso, infatti, ha opportunamente investito le quote di profitto nella ricerca di nuovi giacimenti e negli investimenti ad alto contenuto tecnologico. Per quanto concerne il futuro assetto dell'Enel egli prospetta l'ipotesi di una

public company e una molteplicità di produttori, come già previsto dalla legge n. 9 del 1991, mentre per la distribuzione di energia egli ritiene che dovrebbe essere mantenuto il monopolio dell'Enel: sulla questione, in ogni caso, è necessaria la massima cautela.

Il senatore Cherchi, quindi, manifesta preoccupazione per la scarsa competitività delle imprese nazionali, specie nei comparti strategici delle manifatture meccaniche e delle telecomunicazioni. Il documento al riguardo predisposto dal Ministro del tesoro non prende affatto in considerazione i problemi derivanti dalla internazionalizzazione delle imprese: del resto il citato documento è carente anche per quanto riguarda i soggetti finanziari che dovrebbero assistere adeguatamente la transizione al nuovo assetto industriale. È comunque certo che non può essere soltanto Mediobanca l'istituto preposto a tale scopo nè soltanto il Ministro del tesoro l'unico soggetto cui affidare, in sostanza, la gestione del processo. La pretesa del ministro Barucci, poi, di lasciare immutata per quattro o cinque anni l'attuale dirigenza delle partecipazioni statali, appare del tutto immotivata e comunque incongrua allo scopo dichiarato, perchè darebbe vita a ulteriori incrostazioni. È pertanto favorevole alla proposta di relazione redatta dalla Presidenza e sottolinea, nel contempo, l'esigenza di una maggiore tutela dell'occupazione nonché la prioritaria distribuzione dei proventi al riordino del sistema anzichè al conferimento dei medesimi al Tesoro: il Gruppo del PDS, infatti, non intende creare ostacoli artificiali alla manovra del Governo poichè è interessato all'attuazione del risanamento produttivo.

Ritiene infine necessario che il piano di riordino presentato dal Governo al Parlamento venga assegnato alla competenza della Commissione industria.

Il senatore FORCIERI, nel ribadire la validità delle considerazioni espresse dal senatore Cherchi, sottolinea ulteriormente l'esigenza di destinare i proventi delle privatizzazioni al risanamento produttivo anzichè al ripianamento del disavanzo di cassa.

Il presidente de COSMO si associa all'esigenza, già prospettata dagli altri senatori intervenuti nel dibattito, di combinare interventi di politica industriale e di politica finanziaria. Reputa altresì della massima importanza che venga tutelata l'occupazione, specie nelle regioni meno sviluppate, e che venga indicata la misura del riparto dei proventi. Condivide infine le necessità che la competenza per il riordino industriale non sia attribuita esclusivamente al Tesoro. Dà infine atto a tutti i Gruppi del positivo lavoro svolto, che ha permesso di pervenire alla unanime espressione di volontà politica, in ordine a un tema di decisiva importanza per l'ordinato sviluppo dell'economia nazionale.

La Commissione infine, all'unanimità, approva la relazione sugli indirizzi e gli obiettivi delle privatizzazioni ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1992

31ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale D'Aimmo.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente SMURAGLIA informa che il senatore Candioto del Gruppo del PLI e il senatore Molinari del Gruppo Verdi-La rete sono entrati a far parte della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione (739), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore COVIELLO, illustra il provvedimento in titolo sottolineando anzitutto che il primo intervento in esso previsto costituisce un metodo del tutto inedito per contenere le tensioni derivanti dalla crisi occupazionale, ponendone le conseguenze a carico della pubblica amministrazione proprio nel momento in cui sono stati approvati provvedimenti volti a migliorarne l'efficienza e a razionalizzarne la struttura. Ricorda quindi che, nella stesura originaria, il decreto-legge era volto all'assorbimento nei ruoli degli uffici amministrativi situati nel Centro-Nord di 1.500 unità di personale che fruivano del trattamento di integrazione salariale straordinaria e alla proroga di sei mesi dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria concessi ai sensi del decreto-legge n. 23 del 1985.

Nell'approvazione da parte della Camera dei deputati, il provvedimento ha subito modificazioni piuttosto consistenti che hanno ampliato la platea dei soggetti a cui le norme erano originariamente rivolte.

L'articolo 1-bis prevede infatti la proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione, il 2-bis i pensionamenti anticipati dei lavoratori delle miniere e il 2-ter l'assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR.

Il Relatore afferma tuttavia che, pur essendo favorevole ad una rapida approvazione del provvedimento, si manifestano opportune alcune considerazioni. In primo luogo il numero delle aziende in crisi rispetto al momento dell'emanazione del decreto-legge in oggetto è diventato più alto e le richieste di estensione dei nuovi benefici sono diventate numerose. È pertanto necessario riflettere se non sia opportuno intervenire in modo più congruo e globale per risolvere il grave problema occupazionale in tutto il Paese. In secondo luogo il provvedimento stabilisce che i lavoratori assunti nella pubblica amministrazione mantengano il sistema pensionistico previsto per i lavoratori privati: ciò può evidentemente comportare problemi di non poco conto sia per i costi che tale meccanismo comporta, sia per la sussistenza di un doppio regime previdenziale per lavoratori che sono addetti alle medesime mansioni negli stessi organismi. Il Relatore ricorda infine che, mentre originariamente il decreto-legge era volto all'inserimento di lavoratori in eccedenza nelle amministrazioni del Centro-Nord, adesso, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, si specifica che le imprese in crisi in favore delle quali sono operate le assunzioni negli uffici pubblici sono soltanto quelle del Centro-Nord e non di tutto il territorio nazionale. La norma potrebbe contenere profili di incostituzionalità per il venir meno del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione: vi sono infatti imprese, come la Federconsorzi o l'Enichem, che, ubicate su tutto il territorio nazionale, sono in crisi in tutti gli stabilimenti. Ribadendo infine la necessità di una rapida conversione del decreto-legge, invita tutti i componenti della Commissione ad un'attenta riflessione sui rilievi testè formulati.

Prende quindi la parola il senatore MERIGGI che, sottolineando la necessità di un intervento globale in materia di occupazione, del quale il Governo deve farsi carico, ribadisce tuttavia la necessità di un'approvazione rapida del provvedimento in esame. L'inserimento di nuovi soggetti cui estendere le norme contenute nel decreto-legge potrebbe infatti determinarne la decadenza.

Interviene poi la senatrice PELLEGATTI che ricorda come le norme contenute nel provvedimento in esame fossero parte di un decreto-legge che prevedeva interventi di varia natura per alleviare i problemi della crisi occupazionale. Per tale decreto non furono riconosciuti esistenti i requisiti di costituzionalità e tutte le norme in esso contenute sono diventate oggetto di singoli decreti-legge. In particolare, il provvedimento in questione riguardava, prima delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, l'attuazione di un accordo a favore dei dipendenti eccedentari della Olivetti. Il problema però oggi è più generale e più acuto e sarebbero necessarie generali politiche attive dell'occupazione e politiche industriali che al momento non esistono. Per quanto riguarda poi il problema sollevato dal Relatore

riguardo alla diversità dei regimi previdenziali dei lavoratori assorbiti rispetto agli attuali dipendenti della pubblica amministrazione, l'oratrice ricorda che il passaggio al regime previdenziale pubblico avrebbe avuto costi altissimi di ricongiunzione per i lavoratori interessati. È stato quindi ritenuto opportuno mantenere il regime generale obbligatorio dell'INPS. Quanto poi ai lavoratori delle miniere, ricorda come fosse un impegno da tutti sottoscritto durante la discussione del disegno di legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, l'inserimento di una norma specifica al riguardo nel primo provvedimento utile. Auspicando quindi una rapida approvazione del provvedimento in esame, ricorda che alla Camera dei deputati sono stati presentati importanti disegni di legge volti a far fronte all'attuale crisi occupazionale e che, con l'impegno dell'Esecutivo e di tutte le forze politiche, si potrà costituire un pacchetto complessivo di disposizioni volte ad una concreta salvaguardia dei posti di lavoro.

Il senatore DE PAOLI dichiara di essere favorevole ad una rapida approvazione del provvedimento in titolo che, pur risolvendo solo parzialmente i problemi occupazionali del Paese, ha tuttavia il pregio di reimmettere nel ciclo produttivo lavoratori che altrimenti sarebbero rimasti a lungo in cassa integrazione.

Prende quindi la parola il senatore MAGLIOCCHETTI che si dichiara concorde con l'osservazione effettuata dal Relatore circa la dubbia costituzionalità della norma che stabilisce che soltanto le imprese in crisi ubicate nei territori delle regioni del Centro-Nord possano beneficiare dell'ingresso nella pubblica amministrazione di manodopera eccedentaria. La norma infatti rischia di creare disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti da medesime imprese ubicate su tutto il territorio nazionale. La questione è pertanto piuttosto delicata e sarebbe opportuno, a suo avviso, riflettere maggiormente prima di giungere ad un voto favorevole.

Anche il senatore STRUFFI dichiara di condividere le perplessità testè ricordate dal senatore Magliocchetti e ritiene che, se esistessero i tempi e le condizioni per migliorare il provvedimento, ciò rappresenterebbe un fatto molto positivo. Ribadisce comunque la necessità di un intervento di natura globale volto alla soluzione dei problemi occupazionali del Paese.

Interviene quindi il senatore CONDARCURI che sottolinea come il provvedimento risolva solo parzialmente ed in maniera non del tutto soddisfacente i problemi sempre più gravi dell'occupazione. Afferma infatti che situazioni assai pesanti si vanno manifestando in tutte le regioni e ricorda gli ultimi fatti riportati dalla stampa riguardo alcuni lavoratori giunti a gesti disperati per paura di perdere il posto di lavoro. Dichiara quindi di condividere molte delle perplessità avanzate dal Relatore. Ritiene tuttavia che il Parlamento non possa deludere le attese dei lavoratori cui il provvedimento è rivolto: esso deve essere pertanto approvato in tempi che impediscano la decadenza del decreto-legge.

Invita quindi il Governo a farsi carico dell'avvio di politiche attive dell'occupazione, atte a salvaguardare i lavoratori e a rimediare alla grave crisi produttiva in cui versa il Paese.

Il presidente SMURAGLIA, dichiarando chiusa la discussione generale, propone come termine per la presentazione di eventuali emendamenti le ore 19 di oggi.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la seduta già fissata per oggi alle ore 15,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10,05.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1992

21^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CONDORELLI

indi del Presidente

MARINUCCI MARIANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità AZZOLINI.**La seduta inizia alle ore 9,10.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi (721)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il relatore Raffaele RUSSO illustra l'emendamento 1.8.

Il presidente CONDORELLI, nell'illustrare l'emendamento 1.5, rileva che con l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, si è determinata una situazione di disparità di trattamento sotto il profilo della responsabilità contabile tra gli amministratori degli enti locali e i responsabili delle USL; l'emendamento mira precisamente a sanare tale ingiustizia. Illustra altresì l'emendamento 1.6, mirante a sanare gli atti adottati anteriormente al 31 dicembre 1989 in applicazione degli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.

Il senatore Karl FERRARI illustra gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.13. Rileva che nel testo del decreto è stato inserito un riferimento alle province autonome di Trento e Bolzano, con riguardo agli amministratori straordinari delle USL; le province autonome di Trento e Bolzano

invece su tali materie hanno una competenza esclusiva sulla base di precise norme dello Statuto regionale, che ha rango di legge costituzionale; gli emendamenti pertanto si propongono di eliminare questo riferimento e di introdurre una norma di semplice rinvio allo Statuto regionale e al decreto del Presidente della Repubblica del 29 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche ed integrazioni.

Il senatore BRESCIA illustra gli emendamenti 1.1, 1.2bis, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12. Soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.1, rileva l'opportunità di prevedere che la durata del sistema di gestione straordinaria sia limitata al 30 giugno 1993. Con riguardo all'emendamento 1.2bis, sottolinea la necessità di dettare criteri chiari sulla base dei quali può essere svolta la verifica sull'operato degli amministratori straordinari uscenti. Con riguardo infine all'emendamento 1.10, rileva la necessità di coordinare quanto disposto nel decreto in esame con le norme contenute nella recentissima legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativa alla delega al Governo per la riforma complessiva del Servizio sanitario nazionale: occorre quindi sopprimere il comitato dei garanti e sostituirlo con la conferenza dei sindaci, già prevista in sede di legge delega.

Il relatore Raffaele RUSSO illustra il sub-emendamento 1.1/1, riferito all'emendamento 1.1; esso prevede che la durata degli organi di gestione straordinaria sia limitata alla data di entrata in vigore delle leggi regionali adottate in applicazione della recente legge di delega per il riordino generale del Servizio sanitario nazionale, e comunque al 31 dicembre 1993.

Il senatore SIGNORELLI illustra gli emendamenti 1.2 e 1.14. Con riferimento a quest'ultimo sottolinea l'assoluta necessità di arrivare ad un rinvio dell'entrata in vigore delle incompatibilità per i medici ospedalieri, in quanto si sta determinando una situazione di grave ingiustizia a seguito dell'entrata in vigore del blocco delle pensioni di anzianità. Inoltre, a meno di due mesi dall'entrata in vigore delle incompatibilità non si conosce ancora la sorte degli assistiti i cui medici di base opereranno per l'impiego ospedaliero. Tutto ciò avviene in mancanza di un quadro di riferimento certo, che dovrebbe essere costituito dal piano sanitario nazionale.

Il senatore GUZZETTI illustra l'emendamento 2.1. L'emendamento tende a rimediare ad una situazione di disparità di trattamento sotto il profilo dell'età pensionabile tra i primari ed i medici operanti in strutture amministrative ovvero in strutture sanitarie obbligatoriamente convenzionate.

Si apre la discussione sugli emendamenti presentati.

Il senatore MARTELLI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.14 testè illustrato dal senatore Signorelli, ricordando la drammatica situazione in cui si troveranno non solo molti medici, ma soprattutto gli assistiti destinati a lunghe liste di attesa per la prevedibile

non operatività di molte strutture convenzionate; l'alternativa è costituita da un ulteriore incremento dell'emigrazione sanitaria verso l'estero.

Il senatore VENTRE si dichiara a favore dell'emendamento 2.1 illustrato dal senatore Guzzetti. Rileva quindi l'assoluta necessità di arrivare ad una interpretazione autentica della legge n. 50 del 1991, che è stata applicata in modo diversificato a seconda delle regioni: infatti talora si è fatto correttamente riferimento solo al servizio lavorativo effettivamente prestato senza calcolare i riscatti, mentre in altre situazioni ci si è regolati in modo opposto, collocando in pensione a 65 anni alcuni primari. Ricorda poi che in sede di approvazione della legge n. 50 del 1991 egli stesso aveva sollecitato ed ottenuto un impegno dell'allora ministro per la funzione pubblica Gaspari in vista di un'estensione delle norme della predetta legge a tutti gli apicali del settore. Rileva poi che a termini del predetto emendamento 2.1 i medici operanti nelle strutture obbligatoriamente convenzionate potrebbero usufruire di quanto disposto dalla legge n. 50 del 1991 solo ove fossero in rapporto di lavoro a tempo pieno: per eliminare tale incongruenza prospetta l'opportunità di una modifica dello stesso emendamento 2.1.

Il presidente MARINUCCI MARIANI osserva che quanto previsto nell'emendamento 2.1 andrebbe coordinato con le disposizioni della recente legge di delega per il riordino del Servizio sanitario nazionale relative alle qualifiche dirigenziali mediche. Fa quindi presente che in considerazione dell'imminenza dell'inizio della seduta dell'Assemblea, i lavori della Commissione non possono continuare.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi (721)

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre» con le altre: «fino alla entrata in vigore della legge regionale attuativa dei decreti delegati di cui alla legge 23 ottobre 1992 n. 421 e comunque non oltre il 30 giugno 1993».

1.1BRESCIA, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
STEFÀNO, ZUFFA

All'emendamento 1.1 sostituire le parole: «e comunque non oltre il 30 giugno 1993», con le altre: «e comunque non oltre il 31 dicembre 1993».

1.1/1

RUSSO Raffaele, ZAPPASODI, RAPISARDA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i consigli regionali, su proposta delle giunte regionali, nominano i curatori fallimentari delle USL».

1.2

MARTELLI, SIGNORELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i Consigli regionali su proposta delle Giunte regionali prorogano o revocano il mandato agli amministratori straordinari nominati ai sensi della decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111. La proroga o la revoca, motivate, tengono conto di eventuali atti rimessi alla regione dal Comitato dei garanti e sono condizionate dalla verifica sull'attività di gestione svolta nelle USL in base ai seguenti parametri:

a) verifica della gestione in rapporto alla applicazione della programmazione regionale e degli atti di indirizzo in mancanza di Piano sanitario regionale;

b) verifica della correttezza e della trasparenza della gestione amministrativa;

c) verifica della piena aderenza ai vincoli economici e finanziari dettati dalla Regione;

d) verifica del rispetto dei diritti dei cittadini e della attuazione di concrete iniziative per migliorare l'accesso e la fruizione dei servizi.

In caso di revoca del mandato le giunte regionali nominano direttamente, con scelta motivata, i nuovi amministratori straordinari di età non superiore a 65 anni, attingendo dagli elenchi già utilizzati ai sensi del citato decreto-legge 6 febbraio, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111.

1.2.bis

BRESCIA, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
STEFANO, ZUFFA

Al secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «o della provincia autonoma» e la parola: «rispettiva».

1.3

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER, DUJANY

Al secondo comma, terzo periodo sopprimere le parole: «o la provincia autonoma».

1.4

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER, DUJANY

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Ai responsabili delle unità sanitarie locali sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 a far data dall'entrata in vigore della predetta legge».

1.5

CONDORELLI, MINUCCI Daria

Aggiungere, dopo il comma 3, il seguente:

«3-bis. Restano validi tutti gli effetti degli atti previsti dagli articoli 116 e 117 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, adottati e resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1989, ancorchè siano stati oggetto di autotutela e relativi ai contenuti dei suddetti articoli».

1.6

CONDORELLI, MARINUCCI MARIANI

Al comma 4, sostituire le parole da: «Le indennità spettanti..», fino a: «proprie funzioni» con le altre: «Le Regioni e le province autonome, nell'ambito delle risorse loro assegnate, fissano le indennità spettanti agli Amministratori straordinari, tenendo conto del numero degli assistiti e della dimensione delle strutture ospedaliere, nonchè degli altri presidi esistenti nelle unità sanitarie locali».

1.7

BRESCIA, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
STEFANO, ZUFFA

Al comma 4 sopprimere dalle parole: «L'indennità annua» fino alla fine del comma.

1.8

RUSSO Raffaele, PERINA

Al comma 4, sopprimere le parole da: «L'indennità di carica» fino a: «misure vigenti».

1.9

BRESCIA, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
STEFANO, ZUFFA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono soppressi e sostituiti:

a) dal Sindaco del Comune nelle USL monocomunali o facenti parte di un unico comune;

b) dalla Conferenza dei Sindaci, o dagli Assessori da essi delegati quando la USL comprende più Comuni.

In tal caso la Conferenza è presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. Tale conferenza delibera a maggioranza dei suoi componenti e con le procedure stabilite da specifico Regolamento approvato dalla Regione entro il 1° gennaio 1993, su proposta della Conferenza stessa. In attesa valgono, in quanto compatibili, le norme regolamentari del Consiglio Comunale del Comune con il maggior numero di abitanti.

Il Sindaco e il Presidente della Comunità montana, definiscono, attraverso i rispettivi organi collegiali e nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, esaminano ed approvano il bilancio di previsione e il conto consuntivo delle USL, svolgono le verifiche generali sull'andamento delle attività e formulano eventuali osservazioni utili nella predisposizione delle linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni.

Il Sindaco e il Presidente della Comunità montana verificano la coerenza delle decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di indirizzo emanati ed esprimono alla Giunta regionale valutazioni sull'attività dell'amministratore tramite relazione semestrale.

1.10 BRESCIA, BETTONI, BRANDANI, TORLONTANO,
STEFANO, ZUFFA

Sopprimere il comma 5.

1.11 BRESCIA, BETTONI, BRANDANI, TORLONTANO,
STEFANO, ZUFFA

Al comma 6, dopo le parole: «presente articolo» aggiungere le altre: «previa diffida».

1.12 BRESCIA, BETTONI, BRANDANI, TORLONTANO,
STEFANO, ZUFFA

Aggiungere il seguente comma 7-bis:

«Le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi dello Statuto di autonomia e del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche e integrazioni»

1.13 FERRARI Karl, RIZ, RUBNER, DUJANY

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il termine entro il quale far cessare le situazioni di incompatibilità quali definite dall'articolo 4, comma 7, legge 30 dicembre 1991, n. 412, è prorogato di un anno. Restano ferme vigenza e decorrenza delle restanti disposizioni di cui al predetto comma».

1.14 MARTELLI, SIGNORELLI, GARRAFFA

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le disposizioni di cui alla legge 19 febbraio 1991, n. 50, sono estese a tutti i dirigenti medici apicali di XI livello, equiparati ai primari ospedalieri, nonché al personale dipendente delle istituzioni sanitarie obbligatoriamente convenzionate in servizio a tempo pieno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.1

GUZZETTI, CONDORELLI, PERINA, CARRARA, ZOTTI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1992

25^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GOLFARI

Intervengono il ministro per il coordinamento della protezione civile Facchiano ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bisagno.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE DELIBERANTE

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 (625)
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione dell'articolo 1, sospeso nella seduta del 14 ottobre scorso.

Il ministro FACCHIANO illustra gli emendamenti 1.5 e 1.6, presentati dal Governo allo scopo di assicurare la copertura dell'articolo 1 a seguito dei rilievi espressi dalla 5a Commissione permanente.

Il senatore GIOLLO fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 1.2.

Il senatore VENTURI illustra l'emendamento 1.3, volto a provvedere alla realizzazione di interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali verificatesi nella regione Marche nell'aprile 1992; aggiunge la propria firma all'emendamento 1.4 e lo dà per illustrato, mentre ritira l'emendamento 1.1.

Il senatore ANDREINI giudica negativamente il ricorso all'ordinanza, al quale si riferisce tra l'altro l'emendamento 1.2: anche per l'alluvione di Firenze si è seguito analogo metodo, nonostante le popolazioni interessate abbiano espresso dubbi nel corso dell'audizione effettuata da una delegazione della 13a Commissione. Si associa il senatore FOSCHI, che richiede altresì il motivo per cui in Toscana non si sia seguito il metodo già sperimentato in Liguria, prevedendo nel

decreto-legge la proroga di termini, invece di farne oggetto di apposita ordinanza.

Il ministro FACCHIANO giudica superato l'emendamento 1.2, invitando al suo ritiro, alla luce dell'ordinanza di proroga da lui emanata in data 4 novembre scorso; quanto a Firenze, la delimitazione delle zone in cui applicare la proroga di termini è conforme alle indicazioni pervenute dalla Giunta regionale della Toscana.

Il relatore GOLFARI esprime parere contrario agli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.1, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.5, 1.4 ed 1.6.

Il senatore VENTURI ritira l'emendamento 1.3, riconoscendosi nella migliore formulazione dell'emendamento 1.4; a quest'ultimo aggiungono la loro firma i senatori LONDEI e GIOLLO.

Il ministro FACCHIANO esprime parere contrario all'emendamento 1.2, mentre è favorevole all'emendamento 1.4.

Ai rilievi dei senatori MONTRESORI, SAPORITO ed ANDREINI, secondo cui il Governo ha saputo reperire una nuova copertura per l'articolo 1 mentre non lo ha fatto per l'articolo 4, il Ministro replica dichiarando che il Governo ha difeso l'articolo 4 così come tutti gli altri articoli del provvedimento; peraltro, a fronte dell'atteggiamento di netta preclusione della 5a Commissione permanente, si è dovuto assumere la responsabilità di presentare emendamenti che impedissero l'espressione di un parere negativo.

Il presidente GOLFARI invita il Governo a ponderare ulteriormente la questione, eventualmente investendo nuovamente la 5a Commissione permanente. Il senatore ANDREINI aggiunge che, se non sarà sciolto il nodo della diversità di trattamento tra Marche ed Umbria, si porrà il problema di disattendere il parere della 5a Commissione, tornando alla sede referente.

Con l'astensione annunciata dal senatore ANDREINI per il Gruppo democratico della Sinistra, è approvato l'emendamento 1.5.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.2; con votazioni separate sono poi approvati gli emendamenti 1.4 ed 1.6.

Ad un rilievo del senatore ANDREINI sull'anomala conformazione del provvedimento, che fa precedere le norme di copertura alle relative disposizioni sostanziali, il presidente GOLFARI replica negando che ci si trovi di fronte, nel caso di specie, all'ipotesi denunciata dal Gruppo Democratico della Sinistra.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo emendato. Senza discussione è quindi approvato l'articolo 2 nel testo originario.

Si passa agli emendamenti volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 2: il senatore GIOLLO dà per illustrato l'emendamento 2.0.2,

così come l'emendamento 2.0.3 è dato per illustrato dal senatore ANDREINI.

Dichiarato decaduto l'emendamento 2.0.1 per assenza dei proponenti, il presidente GOLFARI esprime parere contrario agli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3, ricordando altresì che su di essi la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Con la stessa motivazione esprime parere contrario anche il ministro FACCHIANO; su un rilievo di quest'ultimo, secondo cui dal parere negativo sulla copertura finanziaria dovrebbe scaturire l'inammissibilità degli emendamenti, esprimono opinioni divergenti i senatori SAPORITO e MONTRESORI. Conclude il presidente GOLFARI, ricordando il combinato disposto degli articoli 41, comma 5 e 40, comma 5 del Regolamento: nessuna inammissibilità in senso giuridico può scaturire per gli emendamenti presentati in sede deliberante sui quali la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario; si procederà pertanto alla votazione degli emendamenti in discussione, con l'ovvia avvertenza che, in caso di approvazione, il disegno di legge nel suo complesso sarebbe rimesso all'Assemblea.

La Commissione respinge quindi, con un'unica votazione, gli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3, di contenuto identico.

Su proposta del senatore GIOLLO il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI**Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992
(625)****Art. 1.**

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede: quanto a lire 120 miliardi per l'anno 1991 e a lire 75 miliardi per l'anno 1992 a carico del capitolo 7602 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992; quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1991, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto capitolo 7602; quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo della proiezione, per il medesimo anno, dell'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali, iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-1995 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993. Le medesime disponibilità in conto residui del capitolo 7749 non impegnate nell'anno 1991 possono esserlo nell'anno 1992».

1.5

IL GOVERNO

Al comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I termini di cui all'articolo 1 della ordinanza n. 2261/FPC del 30 aprile 1992 sono prorogati sino al 31 dicembre 1992».

1.2

ZAPPASODI, BALLESI, GALDELLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nell'aprile 1992, è assegnato alla Regione Marche un contributo straordinario di lire 35.000 milioni. All'onere di 35.000 milioni per l'anno 1992 si fa fronte mediante pari riduzione del Cap. 9001 concernente il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo per l'esercizio 1992».

1.3 VENTURI, ZAPPASODI, FOSCHI, DI BENEDETTO, BALLESI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per provvedere alla realizzazione degli interventi conseguenti all'esondazione del fiume Tronto verificatisi nell'aprile 1992, è assegnato alla Regione Marche un contributo straordinario di lire 35.000 milioni. All'onere di 35.000 milioni per l'anno 1992 si fa fronte mediante pari riduzione del Cap. 9001 concernente il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo per l'esercizio 1992».

1.4 DI BENEDETTO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nell'aprile 1992, è assegnato alla Regione Marche un contributo straordinario di lire 35.000 milioni. All'onere di 20.000 milioni per l'anno 1992, si fa fronte mediante pari riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa, al rimanente onere di lire 15.000 milioni si fa fronte mediante pari riduzione del capitolo 9001 concernente il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo per l'esercizio 1992».

1.1 ZAPPASODI, CASTIGLIONE, LONDEI, FERRARA
Vito, SCHEDA, BALLESI, VENTURI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a lire 9 miliardi per l'anno 1992, a lire 12 miliardi per l'anno 1993 e a lire 11 miliardi per l'anno 1994, si provvede quanto a lire 9 miliardi per il 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando per lire 3 miliardi l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa

la quota per il bacino pilota" e per lire 6 miliardi l'accantonamento "Interventi per l'edilizia storica-artistica monumentale" della rubrica "Ministero dei lavori pubblici"; quanto a lire 1 miliardo per il 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; quanto a lire 11 miliardi per il 1993 ed a lire 11 miliardi per il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali».

1.6

IL GOVERNO

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, i cui impianti o attrezzature risultino distrutti o danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951 n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, nel testo modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 9 della legge 3 maggio 1985 n. 198, sostituire le parole: "non superiore a lire 5 milioni" con le seguenti "non superiore a lire 10 milioni".

3. Per la concessione in favore delle imprese di cui al comma 1 dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951 n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per il 1991, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria per l'anno 1991 e di lire 80 miliardi per l'anno 1992, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria per l'anno 1992.

4. Per consentire l'accelerazione delle procedure finalizzate all'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, della legge 13 maggio 1985 n. 198, provvede all'individuazione dei comuni beneficiari delle disposizioni di cui al

comma 1 con ordinanza emanata d'intesa con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 4 miliardi per il 1991 e a lire 80 miliardi per il 1992, si provvede: quanto a lire 2 miliardi per il 1991 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come determinata per il medesimo anno 1991 con la tabella D della legge 29 dicembre 1990, n. 405; quanto a lire 2 miliardi per il 1991, mediante utilizzo delle disponibilità relative agli interventi di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 13 maggio 1985, n. 198, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa; quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986 n. 41, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge 31 dicembre 1991, n. 415; quanto a lire 76 miliardi per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso limite di impegno di lire 70 miliardi)".

6. Alle imprese di cui al comma 1, nonché agli organismi cooperativi agricoli di cui all'articolo 2, è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori dipendenti per i periodi di paga compresi negli anni 1992 e 1993. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi, da effettuarsi senza corresponsione di interessi o altri oneri nel termine di un biennio a decorrere dal 1° gennaio 1994. Alle medesime imprese è altresì concessa la sospensione per gli anni 1992 e 1993 della riscossione, mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza nel medesimo anno, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché dei tributi degli enti diversi dallo Stato. La riscossione delle imposte, sospesa a norma del presente comma, è effettuata a partire dal 1° gennaio 1994 in sei rate, senza applicazione degli interessi previsti dalle norme vigenti. Alle medesime imprese è altresì concessa per l'anno 1993 la sospensione del pagamento, alle aziende erogatrici dei servizi elettrici, telefonici e di gas metano, dei canoni e dei consumi aventi scadenza nell'anno 1993. La relativa riscossione sarà effettuata a partire dal 1° gennaio 1994 e con una dilazione non inferiore ai dodici mesi, senza applicazione degli interessi previsti dalle norme vigenti.

7. Nei confronti dei soggetti indicati nel comma 1 sono sospesi, nel periodo 8 aprile-31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza

esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 9 aprile 1992, nonchè di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. Le Camere di commercio cureranno, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali, vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadano nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 9 aprile al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

8. Le sanzioni penali, amministrative e fiscali previste per la dispersione ed il deterioramento della documentazione fiscale e previdenziale non sono irrogate ai contribuenti ed agli operatori che hanno avuto tale documentazione dispersa o deteriorata negli eventi di cui all'articolo 1 e ne hanno fatto denuncia entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.2

GIOLLO, GALDELLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, i cui impianti o attrezzature risultino distrutti o danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951 n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, nel testo modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 198, sostituire le parole: "non superiore a lire 5 milioni" con le seguenti "non superiore a lire 10 milioni".

3. Per la concessione in favore delle imprese di cui al comma 1 dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per il 1991, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria per l'anno 1991 e di lire 80 miliardi per l'anno 1992, da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria per l'anno 1992.

4. Per consentire l'accelerazione delle procedure finalizzate all'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, della legge 13 maggio 1985, n. 198, provvede all'individuazione dei comuni beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 con ordinanza emanata d'intesa con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 4 miliardi per il 1991 e a lire 80 miliardi per il 1992, si provvede: quanto a lire 2 miliardi per il 1991 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986 n. 41, come determinata per il medesimo anno 1991 con la tabella D della legge 29 dicembre 1990, n. 405; quanto a lire 2 miliardi per il 1991, mediante utilizzo delle disponibilità relative agli interventi di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 13 maggio 1985, n. 198, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa; quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge 31 dicembre 1991, n. 415; quanto a lire 76 miliardi per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso limite di impegno di lire 70 miliardi)".

6. Alle imprese di cui al comma 1, nonché agli organismi cooperativi agricoli di cui all'articolo 2, è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori dipendenti per i periodi di paga compresi negli anni 1992 e 1993. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi, da effettuarsi senza corresponsione di interessi o altri oneri nel termine di un biennio a decorrere dal 1° gennaio 1994. Alle medesime imprese è altresì concessa la sospensione per gli anni 1992 e 1993 della riscossione, mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza nel medesimo anno, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché dei tributi degli enti diversi dallo Stato. La riscossione delle imposte, sospesa a norma del presente comma, è effettuata a partire dal 1° gennaio 1994 in sei rate, senza applicazione degli interessi previsti dalle norme vigenti. Alle medesime imprese è altresì concessa per l'anno 1993 la sospensione del pagamento, alle aziende erogatrici dei servizi elettrici, telefonici e di gas metano, dei canoni e dei consumi aventi

scadenza nell'anno 1993. La relativa riscossione sarà effettuata a partire dal 1° gennaio 1994 e con una dilazione non inferiore ai dodici mesi, senza applicazione degli interessi previsti dalle norme vigenti.

7. Nei confronti dei soggetti indicati nel comma 1 sono sospesi, nel periodo 8 aprile-31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 9 aprile 1992, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. Le Camere di commercio cureranno, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali, vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadano nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 9 aprile al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

8. Le sanzioni penali, amministrative e fiscali previste per la dispersione ed il deterioramento della documentazione fiscale e previdenziale non sono irrogate ai contribuenti ed agli operatori che hanno avuto tale documentazione dispersa o deteriorata negli eventi di cui all'articolo 1 e ne hanno fatto denuncia entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.3

ANDREINI, GIOVANELLI, BORATTO, LUONGO,
SCIVOLETTO, ANGELONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. A sostegno delle imprese industriali, commerciali, artigianali, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive è assegnato alla regione Marche un contributo straordinario di lire 30 miliardi.

2. All'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente della regione Marche, previa delibera della Giunta regionale, che determina criteri, entità, forma, modalità e priorità dell'erogazione stessa.

3. Alle imprese di cui al comma 1, nonché agli organismi cooperativi agricoli di cui all'articolo 2 è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i lavoratori dipendenti per i periodi di paga compresi negli anni 1992 e 1993. Con ordinanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

emanata di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi, da effettuarsi senza corresponsione di interessi o altri oneri nel termine di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 1994».

2.0.1

ZAPPASODI, SPECCHIA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1992

Presidenza del Presidente
DE MITA

La seduta inizia alle ore 10,10.

DISCUSSIONE DEI RAPPORTI DEI COMITATI

La Commissione prosegue la discussione sui rapporti dei Comitati.

Intervengono i deputati Enrico FERRI (Gruppo del PSDI), Diego NOVELLI (Movimento per la democrazia: La Rete), Bettino CRAXI (Gruppo del PSI), Mariotto SEGNI (Gruppo della DC) e Gianfranco FINI (Gruppo MSI-Destra Nazionale), il senatore Antonio MACCANICO (Gruppo repubblicano) ed il deputato Marco BOATO (Gruppo dei Verdi).

(La seduta, sospesa alle ore 13,25, è ripresa alle ore 17,15).

La Commissione riprende la discussione sui rapporti dei Comitati.

Intervengono i deputati Umberto BOSSI (Gruppo della Lega Nord) e Guido BODRATO (Gruppo della DC), il senatore Gianfranco MIGLIO (Gruppo della Lega Nord), il deputato Franco BASSANINI (Gruppo del PDS), i senatori Giuseppe GUZZETTI (Gruppo della DC) e Romano MISSERVILLE (Gruppo MSI-Destra Nazionale) ed il deputato Franco ROCCHETTA (Gruppo della Lega Nord).

La seduta termina alle ore 20,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1992

2ª Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio

DUJANY

indi del Presidente

ROMITA

La seduta inizia alle ore 14,25.

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione procede alla propria costituzione.

Risultato eletti: Presidente il deputato Romita; Vice Presidenti i senatori Pulli e Pellegatti; Segretari i senatori Dujany e Meriggi.

Il Presidente ROMITA, dopo aver ringraziato i commissari per la fiducia accordatagli, comunica che provvederà a convocare l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per assumere le determinazioni circa l'ulteriore andamento dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1992

21^a Seduta

Presidenza del Presidente
PAVAN

La seduta inizia alle ore 15,30.

Emendamenti al disegno di legge: Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 (625)

(Parere alla 13^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente PAVAN, facendo presente che, dopo che la Commissione ha espresso, in data 11 novembre 1992, un parere su testo ed emendamenti ed in particolare un parere favorevole alla soppressione dell'articolo 4, in data odierna è pervenuto un emendamento dalla Commissione di merito sostitutivo dell'articolo 4 (4.8). Avendo la Commissione bilancio già manifestato il proprio favore relativamente all'utilizzo di fondi della «finanziaria» 1993, pur essendo tale provvedimento ancora *in itinere*, sembra che sull'emendamento non vi sia nulla da obiettare. Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ricevuto, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

MANCINO ed altri: Istituzione del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (277): *rimessione alla sede plenaria;*

alla 2^a Commissione:

Covi ed altri: Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (429): *rimessione alla sede plenaria.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Comitato pareri

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1992

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del senatore Struffi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 9^a Commissione permanente:

Misure urgenti nel settore lattiero-caseario (575-B), approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati: *parere non ostativo*